Cassazione penale sez. IV, 27/06/2024, n.25401

Fatto RITENUTO IN FATTO

- 1. Con ordinanza del 3/10/2023, Il Tribunale di Catanzaro ha accolto lâ??appello promosso dal P.M. avverso lâ??ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari in data 10/5/2023, che aveva rigettato lâ??istanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di *(omissis)*, indagato del reato di cui allâ??art. 73, comma 4 e 80 D.P.R. 309/90, per avere detenuto due chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
- **2.** Avverso tale ultima ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione lâ??indagato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.
- I) Mancanza e manifesta e logicità della motivazione.

La difesa premette che lâ??accusa elevata a carico del ricorrente Ã" maturata nellâ??ambito di unâ??indagine per tentato omicidio; le conversazioni intercettate attraverso captatore informatico, utilizzate a carico del ricorrente e poste a fondamento della gravità indiziaria per il fatto per cui si procede, erano state autorizzate nellâ??ambito di altro procedimento riguardante a fattispecie di tentato omicidio, per la quale si procedeva nei confronti di diverso indagato.

La difesa, in primis, rappresenta che nella ordinanza di accoglimento della??appello del P.M. non si Ã" fatta corretta applicazione dei principi stabiliti nella sentenza a Sezioni Unite a??Cavalloa?•, in base ai quali il mero collegamento investigativo non Ã" idoneo ad attrarre nella??ambito del decreto autorizzativo ulteriori fatti emersi durante le intercettazioni.

Nella ricostruzione sistematica resa dalle Sezioni Unite Cavallo (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 277395), nel quadro dei principi costituzionali di riferimento, lâ??identificazione del rapporto tra il reato in relazione al quale Ã" intervenuta lâ??autorizzazione allâ??intercettazione ed il reato emerso grazie ai risultati dellâ??intercettazione Ã" stato risolto a favore di un legame individuato nella connessione di cui allâ??articolo 12 cod. proc. pen., poiché solo un vincolo qualificato Ã" in grado di attrarre questâ??ultimo reato nel fuoco del provvedimento autorizzatorio, consentendo la salvaguardia delle garanzie delineate dallâ??articolo 15 della Costituzione, che vieta forme indebite di autorizzazione in bianco e lâ??elusione dei divieti posti dalla legge.

Alla stregua dei principi indicati nella citata sentenza, il generale divieto di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate â?? salvo che risultino indispensabili per lâ??accertamento di delitti per i quali Ã' obbligatorio lâ??arresto in flagranza -non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen.

Si Ã" quindi escluso che il criterio basato sul collegamento investigativo di cui allâ??articolo 371 cod. proc. pen. sia idoneo ad attrarre nellâ??ambito del decreto autorizzativo genetico ulteriori fatti emersi nel corso delle intercettazioni, in quanto il collegamento ivi previsto, che risponde alla esigenza di una efficace conduzione dellâ??indagine non presuppone quel necessario legame originario e sostanziale che consente invece di ricondurre anche il reato oggetto del procedimento connesso allâ??originaria autorizzazione.

I principi enunciati nella sentenza Cavallo avrebbero imposto, nel caso in esame, di verificare la relazione tra le fattispecie poste a fondamento della richiesta di autorizzazione alle captazioni, che riguardano il delitto di tentato omicidio, ed il reato per cui si procede (art. 73 D.P.R. 309/90).

Si segnala inoltre che a pagina 50 della ordinanza di rigetto del G.i.p. era stato osservato che il sequestro dello stupefacente era avvenuto nellâ??ambito di un originario procedimento penale iscritto contro ignoti, per il quale era intervenuto decreto di archiviazione. Sebbene non sia richiesto un provvedimento funzionale alla riapertura delle indagini nel procedimento contro ignoti, Ã" indubbio che gli atti relativi al sequestro sarebbero dovuti confluire nel diverso procedimento iscritto contro ignoti e che si sarebbe dovuto provvedere al passaggio della iscrizione al modello 21. Tale adempimento non risulta essere stato effettuato.

II) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullitÃ, inutilizzabilitÃ, inammissibilità o decadenza in relazione allâ??erronea applicazione dellâ??articolo 270, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Lâ??ordinanza impugnata, diversamente dallâ??ordinanza genetica, la quale, nel dichiarare inutilizzabili le intercettazioni per violazione dellâ??articolo 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., aveva rigettato la mozione cautelare, ritiene che lâ??ipotesi di accusa di cui allâ??articolo 73 legge stupefacenti, rientrando nel novero dei delitti per cui Ã" obbligatorio lâ??arresto in flagranza, richiamati dallâ??articolo 270, comma 1, cod. proc. peri., consenta lâ??utilizzazione delle intercettazioni mediante captatore informatico anche in diverso procedimento.

Secondo il giudice del riesame, la clausola di riserva di cui allâ??articolo 270 comma 1-bis cod. proc. pen. legittimerebbe lâ??acquisizione delle intercettazioni nel diverso procedimento, anche per delitti nen rientranti nel novero di quelli previsti dallâ??articolo 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Tale approccio ermeneutico non sarebbe condivisibile. Si trascura di considerare che, tra i requisiti richiesti per la cosiddetta migrazione di intercettazioni da un processo allâ??altro, \tilde{A} " necessario motivare sulla indispensabilit \tilde{A} del compendio delle intercettazioni, declinandosi tale parametro come quello che in concreto sintetizza lâ??utilit \tilde{A} a fini probatori della diversa ipotesi di reato emersa. Quindi, solo in presenza di una effettiva utilit \tilde{A} probatoria, da giustificarsi espressamente, il materiale acquisito in un procedimento diverso potr \tilde{A} migrare in altro nel quale \tilde{A} " contestato un delitto per il quale \tilde{A} " previsto lâ??arresto obbligatorio in flagranza.

La complessiva rimodulazione della disciplina del captatore informatico ha trovato un momento di sintesi attraverso la previsione, nel corpo dellâ??articolo 270 cod. proc. pen., del comma 1-bis, introdotto dal decreto legislativo n. 216 del 2017, relativo alla utilizzabilit dei risultati delle intercettazioni tra presenti operate con tale strumento di indagine per la prova di reati diversi da quelli per i quali Ã" stato emesso il decreto di autorizzazione.

La riforma del 2017 ne aveva escluso lâ??utilizzabilitÃ, fatta eccezione per la sola ipotesi in cui quei risultati fossero indispensabili per lâ??accertamento di delitti per i quali Ã" obbligatorio lâ??arresto in flagranza; il decreto legislativo n. 161 del 2019 ha invece seguito una soluzione di tuttâ??altro genere, prevedendo lâ??utilizzabilità dei risultati anche per la prova di reati diversi, purché compresi tra quelli indicati nellâ??art 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. Si tratta di delitti di criminalità organizzata e dei delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione che siano puniti con pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

Secondo la precedente disposizione il divieto di utilizzo dei dati appresi trovava una deroga nel solo caso in cui essi risultassero indispensabili per lâ??accertamento di reati per i quali Ã" obbligatorio lâ??arresto in flagranza, laddove il successivo quadro normativo consente di utilizzare queste risultanze per la prova di reati diversi da quelli contemplati dal decreto autorizzativo, purché ricompresi tra i gravi crimini di cui allâ??articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.

La novella del 2019 deve essere applicata con particolare rigore per evitare che si apra la strada alla libera circolazione probatoria delle risultanze delle captazioni digitali, determinando anche una sostanziale violazione della garanzia di riserva della giurisdizione prevista dalla??articolo 15 della Costituzione.

Sulla base della formulazione letterale della disposizione normativa deve ritenersi lâ??inutilizzabilità degli esiti captivi per i reati non ricompresi tra quelli indicati nellâ??art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., diversi da quello per cui Ã" stato autorizzato lâ??inserimento del captatore informatico, pur quando si tratti di reati per i quali Ã" previsto lâ??arresto obbligatorio in flagranza; ne deriva che la previsione contenuta nel comma 1-bis dellâ??articolo 270 cod. proc. pen. deve correttamente intendersi nel senso che le intercettazioni tramite captatore sono utilizzabili anche per reati diversi, purché ricompresi tra quelli di cui allâ??articolo 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. che siano anche connessi ex articolo 12 cod. pen. con quello oggetto della intercettazione.

Tale lettura si rende necessaria al fine di armonizzare la nuova previsione con il quadro dei principi $gi\tilde{A}$ stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza Cavallo.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, chiede il rigetto del ricorso. In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiede alla Corte di Cassazione di

valutare la possibilità di sollevare una rilevante questione di legittimità costituzionale dellâ??art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen. per contrasto con lâ??art. 3 della Costituzione in relazione alla irragionevolezza palese degli effetti che discendono dalla interpretazione restrittiva proposta dalla difesa (inclusione di delitti di non rilevante gravità intercettabili mediante captatore al di là dei limiti del decreto autorizzativo ed esclusione della stessa possibilità per reati di notevole gravitÃ).

Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO

- **1.** Il ricorso, denso di doglianze riguardanti svariati profili attinenti alla utilizzazione delle intercettazioni in diverso procedimento, Ã" fondato quanto allâ??aspetto riguardante lâ??interpretazione e lâ??ambito di operatività dellâ??art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen. e deve essere accolto limitatamente a tale aspetto con valore assorbente rispetto ad ogni altra censura prospettata nella impugnazione.
- **2.** Occorre premettere, per maggiore chiarezza espositiva, che il provvedimento impugnato, in accoglimento dellà??appello del P.M., ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di *(omissis)*, ritenendo che fosse erronea là??interpretazione dellà??art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen. contenuta nellà??ordinanza di rigetto del giudice delle indagini preliminari.

La contestazione elevata a carico del ricorrente, per la quale Ã" stata avanzata richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico del ricorrente, riguarda il reato di cui allâ??art. 73 D.P.R.

309/90, per avere De.An. illecitamente detenuto circa 2 kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana, fatto accertato il 12/7/2022.

I gravi indizi di colpevolezza portati allâ??attenzione del giudice della cautela circa la riferibilit \tilde{A} dello stupefacente a *(omissis)*, si fondano su due conversazioni risultanti da intercettazioni, effettuate mediante captatore informatico, disposte nellâ??ambito di un procedimento per il reato di tentato omicidio iscritto a carico d \tilde{A} ¬ un diverso indagato.

Il G.i.p. ha ritenuto che tali intercettazioni fossero inutilizzabili a carico di (*omissis*), ostandovi il divieto di cui allâ??art. 270, comma I-bis, cod. proc. pen.

Il Tribunale dellâ??appello cautelare Ã" andato in diverso avviso, osservando, dopo lungo esame del testo della norma, che la clausola di salvezza contenuta nella parte iniziale dellâ??art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., consentirebbe di utilizzare i risultati delle intercettazioni con captatore in relazione ai reati per i quali Ã" previsto lâ??arresto obbligatorio in flagranza di reato, così concludendo -.â?•Rientrando dunque lâ??ipotesi di cui allâ??art. 73 D.P.R. n. 309/90 contestata al (omissis), nel novero dei delitti per cui Ã" obbligatorio lâ??arresto in flagranza, richiamati dallâ??art. 270 comma 1 c.p.p. (ipotesi fatta salva dalla previsione di cui al successivo

comma 1 bis, per come sopra argomentato), i motivi posti a fondamento dellâ??appello proposto dallâ??Ufficio di Procura meritano accoglimentoâ?•.

3. Lâ??interpretazione esegetica della norma proposta nel provvedimento impugnato non \tilde{A} condivisibile.

Eâ?? bene ricordare che lâ??art. 270 cod. proc. pen. risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n. 161 del 30/12/2019, convertito con modificazione nella legge n. 7 del 2/2/2020, ha previsto, al primo comma, due distinte deroghe al generale divieto di utilizzazione di captazioni effettuate in diverso procedimento la prima, che ricalca la disciplina previgente, consente la circolazione extraprocedimentale delle intercettazioni in relazione allâ??accertamento dei delitti per i quali Ã" obbligatorio lâ??arresto in flagranza; la seconda concerne i reati di cui allâ??art. 266, comma 1, cod. proc. pen. (art. 270, comma 1, cod. proc. pen.).

Ne consegue che per la prova di reati che rientrino nel novero delle suddette deroghe, i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili anche in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate se risultino â??rilevanti e indispensabiliâ?• â?? così recita la norma con valore rafforzativo â?? per lâ??accertamento di detti reati.

Solo per completezza argomentativa, si segnala come il legislatore, con d.l. n. 105 del 10 agosto 2023, convertito con modificazioni dalla I. n. 137 del 9 ottobre 2023, sia nuovamente intervenuto sulla formulazione del primo comma dellâ??art. 270 cod. proc. pen., sopprimendo il riferimento ai reati di cui allâ??art. 266, comma 1, cod. proc. pen.; la modifica, come prevede la legge stessa, vale per i procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione e, pertanto, non riguarda il caso in esame.

4. Rimane aperto il problema riguardante lâ??interpretazione dellâ??art. 270 comma 1-bis cod. proc. pen., la cui applicazione, come risulta da quanto illustrato nella parte in fatto, riguarda il caso che occupa.

Si comprende come il legislatore abbia inteso prevedere un regime particolare per le intercettazioni effettuate mediante captatore, stabilendo che â??Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali Ã" stato emesso H decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per lâ??accertamento dei delitti indicati dallâ??articolo 266, comma 2-bisâ?•.

La formulazione della norma non \tilde{A} " di facile interpretazione in particolare, sembrerebbe non chiaro il significato da attribuirsi alla clausola di apertura, che fa salvo il disposto del comma 1, introducendo, al tempo stesso, significative restrizioni riguardanti le intercettazioni mediante captatore.

Proprio lâ??iniziale clausola di salvezza ha indotto il Tribunale a ritenere che possa trovare applicazione nel caso in esame, sic et simpliciter, il primo comma dellâ??art. 270 cod. proc. pen.

Ebbene, unâ??attenta lettura dellâ??art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen. induce a ritenere che le restrizioni previste dal legislatore con riferimento alle intercettazioni operate con captatore informatico valgano unicamente per le conversazioni tra presenti.

Il captatore informatico, come \tilde{A} " noto, \tilde{A} " un programma informatico intrusivo (c.d. \hat{a} ?• malware \hat{a} ?•) che si installa su dispositivi mobili (cellulare, computer e tablet), dotato di diverse funzionalit \tilde{A} esso infatti consente la intercettazione di chiamate vocali, di chat e di messaggi istantanei; consente inoltre l \hat{a} ??ascolto di conversazioni tra presenti, permettendo di intercettate le conversazioni che si svolgano tra pi \tilde{A} 1 persone che si trovino nelle vicinanze del dispositivo.

La precisazione contenuta nel corpo della norma, che si rivolge a â??i risultati delle intercettazioni tra presentiâ?•, limita a questa ipotesi lâ??ulteriore specificazione contenuta nellâ??art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Pertanto, ove attraverso il captatore informatico si registrino conversazioni tra presenti, lâ??utilizzo di dette intercettazioni sarà consentito al di là dei limiti di autorizzazione del decreto che ha disposto lâ??intercettazione solo per lâ??accertamento dei più gravi delitti indicati dallâ??art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La scelta del legislatore di limitare lâ??utilizzo in altri procedimenti e fuori della previsione del decreto autorizzativo a delitti di particolare gravit \tilde{A} e allarme sociale (quali quelli in materia di criminalit \tilde{A} organizzata, terrorismo eccetera, previsti nel decalogo di cui allâ??art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen., richiamato dallâ??art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.) si giustifica in ragione della particolare invasivit \tilde{A} del mezzo, che consente, nel caso precipuo di conversazioni tra presenti, intercettazioni in incertam personam. Dâ??altro canto, \tilde{A} " prerogativa del legislatore lâ??attuazione del bilanciamento di valori costituzionali tra loro contrastanti (il diritto dei singoli individui alla libert \tilde{A} e alla segretezza delle loro comunicazioni e lâ??interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire coloro che delinquono), secondo modalit \tilde{A} improntate a criteri di ragionevolezza, pur nellâ??ineludibile esigenza di garantire il perseguimento dei fini dellâ??amministrazione della giustizia (s \tilde{A} ¬ veda Corte Cost. sentenza n. 366 del 1991). Si ritiene quindi che non vi siano le condizioni per sollevare la questione di legittimit \tilde{A} costituzionale proposta dal Procuratore Generale.

Ove tuttavia lâ??intercettazione effettuata mediante captatore si svolga con modalità che non riguardino le conversazioni tra presenti (come nel caso di chiamate vocali tra due persone), la clausola di salvezza indicata nellâ??incipit della formulazione dellâ??art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen. consente di ricondurre il caso nellâ??ambito della previsione di cui al primo comma dellâ??art. 270 cod. proc. pen.

In tale ipotesi lâ??utilizzazione in altro procedimento della conversazione intercettata tra due persone â?? realizzata anche mediante impiego del captatore â?? sarà possibile ove sia rilevante e indispensabile per lâ??accertamento di reati per i quali Ã" previsto lâ??arresto obbligatorio in flagranza e dei reati di cui allâ??art. 266, comma 1, cod. proc. pen.

In conclusione, può affermarsi il seguente princìpio â??In tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni operate con captatore informatico per reati diversi da quelli per i quali Ã" stato emesso il decreto autorizzativo, la previsione di cui allâ??art. 270f comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui limita lâ??utilizzazione allâ??accertamento dei delitti indicati nellâ??art. 266, comma 2-bis cod. proc. pen., Ã" riferita alle sole intercettazioni tra presenti. Non così per le conversazioni che non si svolgano tra presenti, realizzate anche mediante captatore, rispetto alle quali vale la clausola di salvezza contenuta nellâ??incipit dellâ??art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., che rinvia alle condizioni previste nel primo comma dellâ??art. 270 cod. proc. pen.â?•.

4. Lâ??ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. Sulla base delle indicazioni che precedono, il Tribunale dovrà analizzare la natura e il tipo delle conversazioni intercettate poste a fondamento della gravità indiziaria del fatto per cui si procede a carico del ricorrente e quindi escluderne lâ??utilizzabilità ove si tratti di intercettazioni tra presenti. In altri casi potrà avvalersi dei risultati delle intercettazioni, motivando sulla loro rilevanza e indispensabilitÃ, siccome previsto dallâ??art. 270, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla lâ??
ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Cos
ì deciso in Roma il 20 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2024.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima:

In tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni operate con captatore informatico per reati diversi da quelli per i quali \tilde{A} " stato emesso il decreto autorizzativo, la previsione di cui all'art. 270, comma 1-bis, c.p.p., nella parte in cui limita l'utilizzazione all'accertamento dei delitti indicati nell'art. 266, comma 2-bis, c.p.p., \tilde{A} " riferita alle sole intercettazioni tra presenti. Non $\cos \tilde{A} \neg$ per le conversazioni che non si svolgano tra presenti, realizzate anche mediante captatore, rispetto alle quali vale la clausola di salvezza contenuta nell'incipit dell'art. 270, comma 1-bis, c.p.p., che rinvia alle condizioni previste nel primo comma dell'art. 270 c.p.p.

Supporto Alla Lettura:

INTERCETTAZIONI

Le intercettazioni sono uno dei mezzi di ricerca della prova disciplinati dal codice di procedura penale (Libro III, Titolo III, Capo IV, artt. 266-271). In assenza di una definizione legislativa, la giurisprudenza Ã" intervenuta per colmare tale lacuna, stabilendo che le intercettazioni sono captazioni occulte e contestuali di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscono con lâ??intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee a tale scopo, attuate da un soggetto estraneo alla conversazione mediante strumenti tecnici di precisione tali da vanificare le cautele poste a protezione del carattere riservato della comunicazione. Le intercettazioni possono essere:

- **telefoniche**, se consistono nellâ??acquisizione di telecomunicazioni attraverso il telefono o altre forme di trasmissione;
- ambientali, se si indirizzano a colloqui tra presenti allâ??insaputa di almeno uno degli interessati;
- **informatiche**, se si intercetta il flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici.

Ai sensi dellâ?? **art. 267 c.p.p.**, la richiesta del PM al GIP del decreto motivato che autorizza le intercettazioni deve basarsi sui seguenti presupposti:

- devono essere presenti gravi indizi di reato
- lâ??intercettazione deve risultare assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. Lâ??indagine investigativa non può trarre origine dallâ??intercettazione.

Da ultimo, la legge 9 agosto 2024, n. 114 â?? Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, allâ?? ordinamento giudiziario e al codice dellâ?? ordinamento militare (Riforma Nordio)â?• ha modificato anche la disciplina relativa alle intercettazioni (si veda, ad esempio, lâ?? introduzione dellâ?? obbligo di interrogatorio dellâ?? indagato prima di disporre la misura cautelare, salvo che sia necessario lâ?? effetto sorpresa, che deve essere documentato integralmente con riproduzione audiovisiva o fonografica a pena di inutilizzabilitÃ, mentre esso Ã" escluso se câ?? Ã" pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. Si distinguono dalle intercettazioni, i tabulati telefonici che, invece, contengono lâ?? elenco di tutte le criama de effettuate da un telefono in un certo intervallo di tempo e consentono solamente di verificare se una conversazione telefonica va?? A stata o meno, senza poter conoscere in alcun

ando il contenuto della telefonata. In altri termini, cale 1899 intercettazione consente di

Giurispedia.it